



**Data di pubblicazione:** 07/11/2018

**Nome allegato:** *Disciplinare.pdf*

**CIG:** 7674487305 (lotto 1 Sedi INPS Trieste e Gorizia );  
7674513878 (lotto 2 Sedi INPS Udine e Pordenone );

**Nome procedura:** *Servizio a richiesta di facchinaggio interno ed esterno, d trasloco di beni vari, e di smaltimento di beni obsoleti in Sedi strumenti INPS in Friuli Venezia Giulia*

**DISCIPLINARE DI GARA**

**Richiesta di Offerta n. 2088313 mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), suddivisa in 2 lotti provinciali e volta all'affidamento del "Servizio a richiesta di facchinaggio interno ed esterno, trasporto, trasloco di beni di vario genere e di smaltimento di beni obsoleti, per tutti gli stabili strumentali INPS presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia".**

**CIG 7674487305 LOTTO 1 TRIESTE e GORIZIA**  
**CIG 7674513878 LOTTO 2 PORDENONE e UDINE**

**Premessa**

Il presente Disciplinare di Gara (di seguito per brevità anche "Disciplinare") ha ad oggetto l'affidamento del "Servizio a richiesta di facchinaggio, interno ed esterno, trasporto, trasloco e di smaltimento di beni obsoleti, per tutti gli stabili strumentali INPS presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia".

Le Condizioni Generali relative al contratto che verrà concluso con il fornitore all'esito della procedura di Richiesta di Offerta (RdO) svolta nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) sono integrate e modificate dal Disciplinare di Gara.

In caso di contrasto, le previsioni contenute nel Disciplinare di Gara prevarranno sulle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto, fermo restando il rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" (di seguito per brevità anche il "Codice").

**Art. 1 Valore e oggetto della procedura**

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del "Servizio a richiesta di facchinaggio, interno ed esterno, trasporto, trasloco e di smaltimento di beni obsoleti per tutti gli stabili strumentali INPS presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia".

In particolare, il Servizio attiene principalmente al facchinaggio interno ed esterno con trasporto di materiali vari tra sedi. Il Servizio sarà effettuato secondo necessità contingenti delle varie Sedi INPS e a seguito di espressa richiesta della Stazione Appaltante e/o delle Sedi provinciali.

La gara è suddivisa nei seguenti lotti geografici:

- **Lotto 1:** Servizio a richiesta di facchinaggio interno ed esterno, trasporto, trasloco e di smaltimento di beni obsoleti per gli stabili strumentali INPS delle Province di **Trieste e Gorizia** - **CIG: 7674487305**
- **Lotto 2:** Servizio a richiesta di facchinaggio interno ed esterno, trasporto, trasloco e di smaltimento di beni obsoleti per gli stabili strumentali INPS delle Province di **Pordenone e Udine** - **CIG: 7674513878**

(di seguito per brevità anche il "Lotto")

**E ammessa la partecipazione da parte del medesimo Operatore Economico anche ad entrambi i Lotti.**

L'Appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, in quanto trattasi di servizio che richiede la contemporanea e coordinata esecuzione di prestazioni diverse nell'ambito dello stesso intervento, nonché per una migliore gestione dal punto di vista organizzativo e per ragioni di economicità.

In ogni caso, la finalità di garantire la partecipazione delle PMI e delle microimprese alla gara d'appalto, si ritiene sufficientemente assicurata dalla suddivisione in n. 2 lotti geografici. Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del Codice.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'Appalto è complessivamente e presuntivamente valutato in **€ 200.000,00 (Euro duecentomila/00) IVA esclusa**, così suddiviso:

Lotto 1 Province di Trieste e Gorizia: **€ 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00)**

Lotto 2 Province di Pordenone e Udine: **€ 125.000,00 (Euro centoventicinquemila/00)**

I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte per il Servizio dettagliatamente descritto nel Disciplinare di gara sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo elementi tecnici e di

rapidità d'intervento, oltre che mediante ribassi sui prezzi unitari, proposti come base di gara per ciascun specifico Lotto.

Il Servizio, complessivamente inteso, verrà remunerato a misura sulla base dei prezzi unitari offerti.

Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto ai prezzi unitari previsti per ciascun Lotto.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.A.C. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli **oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto, non soggetti a ribasso**, sono così quantificati – al netto di IVA- per ciascun Lotto:

- Lotto 1 – Province di Trieste e Gorizia: **€. 600,00 (Euro seicento/00)**
- Lotto 2 – Province di Pordenone e Udine: **€. 1.350,00 (Euro milletrecentocinquanta/00)**

come meglio descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) **allegato sub 3 al presente Disciplinare.**

È comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di ciascun Lotto comprende i **costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato** pari a:

- Lotto 1 – Province di Trieste e Gorizia: €. 48.750,00 (Euro quarantottomilasettecentocinquanta/00)
- Lotto 2 – Province di Pordenone e Udine: €. 81.250,00 (Euro ottantunomiladuecentocinquanta/00).

### **ART.1 bis Criteri di selezione degli operatori economici**

Gli operatori economici partecipanti, ai sensi dell'art. 83 comma 1, lettera a) del Codice, dovranno essere regolarmente iscritti:

- alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura –CCIAA- per le medesime attività oggetto di procedura, ovvero nel Registro Professionale o Commerciale dello Stato di residenza se esteri;
- all'Albo dei Gestori Ambientali, secondo le disposizioni dell'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.) recante la normativa in materia ambientali;
- di essere iscritto nelle White List della Prefettura.

Gli operatori economici dovranno altresì aver effettuato, negli ultimi 2 (due) anni antecedenti al presente affidamento, servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo complessivo pari ad almeno il 50% della base d'asta per ciascun lotto di interesse (come specificato nel dettaglio al punto **b.2 della Dichiarazione sostitutiva All.1).**

Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, i servizi analoghi devono essere pari ad almeno il 50% della somma delle due basi d'asta.

### **Art. 2 Modalità di partecipazione alla RdO**

L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine. Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Il Concorrente è invitato a presentare l'Offerta, nel corso della procedura telematica, entro la data e l'ora indicata sul sistema, mediante il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), pena l'irricevibilità dell'Offerta e comunque la sua irregolarità.

Il Concorrente dovrà inviare tramite il sistema i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

#### **(i) Documenti di carattere amministrativo:**

- a) una **dichiarazione sostitutiva del Concorrente** sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge, e che fornisca le informazioni rilevanti

richieste dalla Stazione Appaltante.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprendente:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
  - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.AC. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
  - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
  - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione, nelle società con sistema di amministrazione monistico;
  - membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
  - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.AC. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
  - direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della RdO, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprendente. In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

La Stazione Appaltante richiederà ai concorrenti i nominativi dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono, ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese.

In tal caso, i concorrenti dovranno procedere all'immediata comunicazione dei suddetti nominativi.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato, ovvero se è intervenuta la riabilitazione, ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale

durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

- il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Istituto riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando il concorrente abbia ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Istituto ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
- non sono ammessi, altresì, alla presente procedura gli operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, l'Istituto inviterà, entro un termine non superiore a dieci giorni solari, i suddetti operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporre preferibilmente secondo il **modello dell'allegato sub 1** al presente Disciplinare, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato *sub 1* al presente Disciplinare, da intendersi parte integrante dello stesso.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il Documento di Gara unico Europeo (di seguito per brevità anche il "DGUE"), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>) integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.AC. con il Comunicato del Presidente dell'8 novembre 2017. Ai fini di cui al periodo che precede, potrà essere trasmessa copia scansionata sottoscritta digitalmente del DGUE. I concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, a conferma della validità delle informazioni ivi contenute. In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel *form* allegato *sub 1* al presente Disciplinare.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato a impegnare il concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante,

dovrà essere allegata anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta digitalmente. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, dovrà essere in ogni caso allegata la copia scansionata firmata digitalmente di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità;

**b)** nel solo caso di ricorso al subappalto, la **dichiarazione di subappalto**, sottoscritta digitalmente, resa dal legale rappresentante dell'offerente o dal soggetto abilitato a impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile. E' obbligatoria, altresì, l'indicazione specifica della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 co. 6. Detta dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato *sub 1* al presente Disciplinare;

**c)** il documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria, per ciascun lotto, secondo quanto prescritto dall'art. 93 del Codice, di importo pari al 2% del valore del contratto a base di gara, per ciascun lotto.

La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:

- in contanti, nel rispetto del limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente intestato all'INPS Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, presso la BNL GRUPPO BNL PARIBAS che dispone di sportello locale in Trieste, alle seguenti coordinate bancarie nazionali: BNL IT 61C 0100502200000000024525;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Istituto.

Al fine di comprovare, in sede di procedura, l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile, da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

1. avere quale beneficiaria l'INPS;
2. essere specificamente riferita alla gara in oggetto e al Lotto di partecipazione;
3. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile;
4. prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
5. prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita, su semplice richiesta scritta dell'Istituto, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
6. avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle offerte;
7. prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
8. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 o agli altri casi previsti dall'art. 93, comma 6 del Codice;
9. recare la sottoscrizione del garante.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di operatori economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli operatori del

raggruppamento o consorzio medesimi.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto:

del 50% agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari, costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; oppure del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI ENISO14001;

del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato: un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In alternativa a quanto sopra, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:

- del *rating* di legalità e *rating* di impresa;
- dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- della certificazione social accountability 8000;
- della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o della certificazione OHSAS 18001;
- della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001, riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire di tali benefici, l'Operatore Economico documenta, in sede di offerta, il possesso dei requisiti, mediante la presentazione di almeno uno dei seguenti documenti, sottoscritti digitalmente:

- copie conformi all'originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra;
- dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante le certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, e la vigenza;
- idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva **del concorrente allegato sub 1 al presente Disciplinare**.

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra, soltanto se tutti i consorziati o gli operatori raggruppati siano in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.

Verso i concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente a seguito del caricamento a sistema, da parte dell'Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal sistema medesimo, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93

del predetto Decreto;

**d)** l'impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice (in caso di partecipazione del medesimo Operatore a più Lotti, dovrà essere presentato un impegno per ogni lotto), sottoscritto digitalmente sia dal fideiussore (o da altro soggetto) sia dall'Operatore. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;

**e)** il documento attestante l'attribuzione del "**PassOE**", quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del sistema AVCpass (le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)). In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PASSOE;

**f)** la copia del presente Disciplinare, delle eventuali Informazioni complementari e delle Condizioni Particolari di Contratto, sottoscritte digitalmente da parte del legale rappresentante dell'offerente o del soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni -tutte- risultanti dalla *lex specialis*.

**La documentazione di carattere amministrativo non potrà fare alcun riferimento ai valori tecnici ed economici offerti, a pena di esclusione.**

**(ii) Documenti di carattere tecnico, per ciascun Lotto:**

- offerta tecnica (fac-simile di sistema);
- copia scansionata di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, firmata digitalmente, in corso di validità.

Nell'ambito della documentazione di carattere tecnico, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6 di tale articolo. Tutta la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione della documentazione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della documentazione di carattere amministrativo, dovrà essere allegata anche copia scansionata, firmata digitalmente, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

**La documentazione tecnica non potrà fare alcun riferimento ai valori economici offerti, a pena di esclusione.**

**(iii) Documenti di carattere economico:**

- Offerta economica (fac-simile di sistema)

Nell'ambito dell'Offerta economica dovranno essere indicati:

- i valori offerti per ogni prestazione richiesta, in diminuzione rispetto agli importi unitari posti a base di gara, espressi in cifre e in lettere e con n. 2 decimali massimi dopo la virgola;
- i costi aziendali riguardanti l'adempimento dell'Operatore alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;
- i costi dell'Operatore relativi alla manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- copia scansionata di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, firmata digitalmente, in corso di validità.

L'offerta sarà vincolante per l'offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto agli importi unitari a base di gara.

**I valori offerti -IVA esclusa- indicati a sistema dovranno coincidere con quanto risultante dall'offerta economica, redatta secondo lo schema di cui all'allegato sub 2 al presente documento. In caso di discordanza prevalgono i valori inseriti a sistema.**

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere prodotti in lingua italiana. In

caso di documenti in lingua diversa da quella italiana gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'offerente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta con firma digitale.

Per le modalità di inserimento dei suddetti documenti sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), si rinvia ai Manuali d'uso del Sistema di e-Procurement, disponibili sul medesimo portale.

### **Art. 3 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi**

Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, abilitati al MePA, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura.

In caso di violazione, saranno **esclusi** dalla procedura, sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.

#### **(i) Documenti di carattere amministrativo**

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti, come definiti all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- la o le **Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE** di cui alla lettera a) del precedente art. 2 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento o del consorzio;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l'esplicito impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel

*form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente, allegato *sub 1* al presente Disciplinare di gara;

- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti di prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente, allegato *sub 1* al presente Disciplinare di gara;

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:

in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, tra i documenti di carattere amministrativo, dovrà sussistere apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all' allegato *sub 1* al presente Disciplinare di gara.

Nel caso di offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- il consorzio dovrà indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre; la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente art. 2 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

#### **(ii) Documenti di carattere tecnico ed economico**

- in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, tutti i documenti componenti l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti;
- in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare la medesima mandataria;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura.

#### **Art. 4 Soccorso istruttorio**

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, **non superiore a 10 (dieci) giorni solari**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **Art. 4-bis (Modalità di valutazione delle offerte)**

L'Appalto sarà aggiudicato, per singolo Lotto, mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti e la ripartizione di cui sotto è identica per ciascun Lotto.

In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il "**Punteggio Tecnico**" (PT) e il "**Punteggio Economico**" (PE):

**Ptotale= PT + PE**

Il "**Punteggio Tecnico**" sarà attribuito sulla base della seguente formula:

**PT= PT1+PT2+PT3**

*PT1= alla somma dei punteggi attribuiti alle sottocategorie a1)-a2)-a3) (di cui all'art. 5 punto a) delle Condizioni particolari di contratto)*

*PT2= Art. 5 punto b) delle Condizioni particolari di contratto*

*PT3= Art. 5 punto c) delle Condizioni particolari di contratto*

dove:

**PT:** Punteggio Tecnico dell'offerta in esame

**PT1, PT2, PT3:** Punteggi Tecnici attribuiti ai vari criteri relativi al merito tecnico

La somma dei punteggi attribuiti ai criteri PT1, PT2, PT3 determinerà il totale del punteggio tecnico (**PT = max 70**).

**Le modalità di attribuzione dei punteggi di merito tecnico, identiche per ciascun Lotto, variano altresì, a seconda della tipologia di criterio come disciplinato all'Art. 5 delle Condizioni particolari di contratto.**

Il "**Punteggio Economico**" sarà determinato secondo la seguente formula:

$$PU = \frac{PU_{max} \times ((BA - P) / (BA - S))}{1}$$

dove:

PU = punteggio unitario risultante

BA = costi unitari, a base di gara

P = costi unitari, offerti dal Concorrente;

PUmax = punteggio massimo attribuibile per voce economica.

S (soglia minima/massima) = rappresenta quel valore al di sotto/sopra del quale non verrà attribuito punteggio ulteriore rispetto al massimo previsto. Questo valore viene utilizzato dalla Stazione Appaltante per limitare ribassi eccessivi sul costo della manodopera (inferiori alle tariffe minime indicate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, giusta provvedimento del Direttore d'Area dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 12075/LAVFORU del 14.12.2017), numero di operatori in eccesso rispetto al necessario, che favorirebbe solo le grandi imprese e per mitigare in tal modo, il rischio di una offerta non sostenibile dal Concorrente in fase di esecuzione del contratto.

Le modalità di attribuzione del punteggio economico sono identiche per ciascun Lotto.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo delle medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

### **Art. 5 Svolgimento della procedura**

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante aprirà le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dai concorrenti, e procederà al loro esame e alla relativa valutazione a sistema, con le modalità indicate sul "*Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni - MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa*", aggiornato al 25 luglio 2018, e nel rispetto delle previsioni del Codice.

L'aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide.

Formata la graduatoria automatica, l'Istituto - per il tramite del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice - darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsti dall'art. 97 del Codice.

A tal fine, è valutata la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal precedente art. 4-bis del presente Disciplinare. Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare che i costi della manodopera indicati dall'Aggiudicatario nella propria offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Formulata la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, l'Istituto potrà richiedere, all'offerente al quale è, allo stato, possibile aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. A tal fine, l'Istituto potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.

Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica, attraverso il sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/2012, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.

L'Istituto comunque acquisirà d'ufficio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella dichiarazione sostitutiva.

La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

### **Art. 6 Aggiudicazione e stipulazione del contratto**

All'esito dello svolgimento della procedura sul sistema, verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante l'aggiudicazione di ciascun Lotto, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà altresì trasmettere il documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La Stazione Appaltante avrà altresì il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, altresì ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del Codice.

**La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Istituto, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.**

A seguito della stipulazione del contratto e della presentazione della garanzia definitiva, si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il contratto non recherà clausola compromissoria.

### **Art. 7 Modalità di esecuzione del Servizio**

Le specifiche modalità di esecuzione del Servizio, determinate sulla base delle effettive esigenze dell'Istituto, sono integralmente disciplinate nelle Condizioni Particolari di Contratto.

Eventuali esigenze non previste, che dovessero emergere durante la vigenza contrattuale, potranno essere richieste previa formulazione e valutazione di appositi preventivi, ma senza alcun obbligo di adempimento da parte dell'affidatario, se non quello del rispetto del principio di massima collaborazione tra le parti.

### **Art. 8 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento**

I corrispettivi contrattuali, quali risultanti dagli importi offerti in corso di procedura, si riferiscono all'esecuzione dell'Appalto nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente il Servizio affidato.

Tali corrispettivi dovranno intendersi comprensivi e remunerativi di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente documento e in ogni altro atto afferente al Servizio.

La remunerazione dell'Appaltatore avverrà a seguito dell'emissione di fatture bimestrali con le modalità previste dalle Condizioni Particolari di Contratto (art. 11).

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice, in base ad accertamenti svolti dall'Istituto;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. 602/73, s.m.i. e relative disposizioni di attuazione (in caso di fatture di importo superiore a 5.000,00 euro, si verifica se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento);
- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Disciplinare di Gara, compresa la compensazione di cui al periodo che segue.

L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

In caso di aggiudicazione dell'appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'Operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante:

- prevedere, anche su richiesta dell'Operatore aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

### **Art. 9 Divieto di cessione del contratto e subappalto**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Disciplinare l'Appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi della predetta norma.

In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105, co. 4 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.

La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice, sulla base dei mezzi di prova previsti dalle Linee Guida A.N.AC. n. 6 del 16 novembre 2016, aggiornate dalla

Deliberazione A.N.A.C. n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allegherà oltre a quanto previsto dal co. 7 dell'art. 105 del Codice, i seguenti documenti:

- a) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria, ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- b) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- c) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'Operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'Operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

L'affidamento del servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui al comma 13 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto.

L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 10 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante**

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero,cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo capoverso

del presente articolo, l'Istituto invita -per iscritto- il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 9.

### **Art. 11 Lavoro e sicurezza**

L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l'intera durata del contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni contrattuali, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.

L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento, fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola.

Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto provvederà a trattenere definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal precedente art. 10.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

Nel caso in cui i dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 C.P.C., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

### **Art. 12 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali») e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- il Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale; il Responsabile del trattamento è il dott. Stefano Ugo Quaranta;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto D. Lgs. n. 196/2003.

Con l'invio dell'offerta, i concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e dei successivi provvedimenti regolamentari e attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

### **Art. 13 Contatti**

Per eventuali informazioni è possibile contattare via PEC [direzione.regionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.regionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it) il Responsabile Unico del Procedimento -RUP- dott.ssa Marina Magnetto.

L'Ufficio competente per la gestione del contratto è:

INPS Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia - Team Gestione Risorse con sede in 34125 Trieste via Cesare Battisti n. 10d;

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto di appalto è disciplinato dall'art. 53 del Codice, dalla legge n. 241/1990 e dalle norme regolamentari dell'INPS.

### **Art. 14 Foro competente**

Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Trieste con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

**All. 1:** Schema di dichiarazione sostitutiva;

**All. 2:** Condizioni particolari di contratto

**All. 3:** Duvri.